

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN PIEMONTE

Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)

INTRO

Noi tutti sappiamo quanto consuma la nostra automobile, perché non dovremmo saperlo anche della nostra casa? Una casa che consuma poca energia fa bene al nostro confort abitativo, all'ambiente e anche al nostro portafogli. Grazie alla certificazione energetica si dispone di uno strumento di trasparenza sulla qualità energetica dell'alloggio acquistato/affittato, inoltre indica eventuali interventi atti a migliorare l'efficienza energetica. Un edificio energeticamente efficiente ha un valore superiore sul mercato.



CONTENUTI DEL CERTIFICATO ENERGETICO

L'attestato, certifica la prestazione o il rendimento energetico di un immobile, cioè quanta energia in un anno è necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale e estiva, riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione. A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una classe che va da G a A+, la A+ è la migliore. E' molto simile alla metodologia con cui vengono classificati gli elettrodomestici (lavatrice, frigorifero, lavastoviglie...).

LA NORMATIVA VIGENTE

Dal 1 ottobre 2009, con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici, sul territorio della Regione Piemonte ci si dovrà riferire a quando previsto dalla legge regionale. Di seguito un elenco dei principali aspetti della legge regionale.

QUANDO E' NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE?

La certificazione energetica è necessaria:

1. nel caso di nuova costruzione di edifici
2. nel caso di ristrutturazione edilizia degli edifici
3. nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari
4. nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari

DURATA E VALIDITÀ

L'attestato di certificazione energetica ha una validità massima di **10 anni** a partire dal suo rilascio, per preservarne la validità va aggiornata ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio (es. sostituzione impianto di riscaldamento, sostituzione serramenti, etc.)

SANZIONI

Costruttore: che non provvede a produrre l'attestato per gli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da **euro 5.000,00 a euro 30.000,00**

Venditore: che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da **euro 1.000,00 a 10.000,00 euro**, graduata sulla superficie utile dell'edificio.

Locatore: che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di locazione l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da **euro 500,00 a 5.000,00 euro**, graduata sulla superficie utile dell'edificio.



CERTIFICATORI E CATASTO ENERGETICO

Possono effettuare certificazioni energetiche nella Regione Piemonte, i professionisti iscritti all'Elenco Regionale dei certificatori energetici (attivo dal 1 ottobre 2009) Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale gli Architetti e Ingegneri. I Geometri e Periti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. Saranno previsti corsi di formazione (con esame abilitativo) per i soggetti che non hanno le competenze attribuite dalla legislazione vigente necessarie per la redazione dell' A.C.E. Il professionista una volta effettuata la certificazione deve inviarla alla Regione Piemonte, che la inserirà in un database chiamato "Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte", dove verranno depositate tutte le certificazioni realizzate dai professionisti abilitati.



Per eventuali informazioni e approfondimenti:

M|G ARCHITETTI

Via Vittorio Veneto 13, 10026 Santena (Torino)

Arch. Marco Galletti | mgarchitetti@gmail.com | Tel. 011.945.60.83



La presente brochure è stata realizzata esclusivamente a scopo informativo e divulgativo, riguardo le novità legislative facenti riferimento la certificazione energetica degli edifici sul territorio della Regione Piemonte. La presente riporta solamente alcuni aspetti e caratteristiche della legge regionale Piemontese (legge regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e successive integrazioni), quindi in nessun caso in sostituzione di essa. Gli utilizzatori/fruitori della presente brochure sono pregati di rispettare i diritti di proprietà intellettuale di autori e creatori. La brochure non può essere utilizzata per uno scopo differente da quello per cui è stata realizzata, modificata e/o utilizzata in minima parte, da persone non autorizzate o non facenti parte dello studio M|G architetti